



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

(Provincia di Siena)

Rep. n. 1155 - Atto soggetto a registrazione in caso d'uso

Lavori di: "Ristrutturazione ad uso multifunzionale della ex scuola di Celle sul Rigo - 1° Stralcio

L'anno *duemilaquindici* addì *venti* del mese di *Aprile* (20/04/2015) in San Casciano nella casa Comunale

tra

1- Sig. **Fè Riccardo** nato a S. Quirico d'Orcia il 17.03.1955, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che interviene in rappresentanza del Comune di San Casciano dei Bagni, avente sede legale a San Casciano dei Bagni, Piazza della Repubblica 4, C.F. 00226360527, domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 110, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in esecuzione del Decreto Sindacale n. 2 del 26 Maggio 2014 valido fino a revoca dell'incarico;

e

- Signor **Ricci Fausto** nato a *Castiglione del Lago* il 11/02/1945 e ivi residente in Via **Santa Maria 41**, Codice Fiscale: **RCCFST45B11C309S** il quale interviene al presente atto in qualità di **Legale Rappresentante** della società "**Ricci s.r.l.**" con sede legale in *Castiglione del Lago (PG)*, in Via

Pineta 54 - Frazione Macchie iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di *Perugia* al n. **00473910545** - Partita Iva e C.F.: **00473910545**;

P R E M E T T O N O

- *Che* con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 10/12/2013, esecutiva, si approvava il progetto definitivo dell'intervento relativo ai lavori di "**Ristrutturazione ad uso multifunzionale della ex scuola di Celle sul Rigo - 1° Stralcio**", il cui importo totale dell'opera ammontante a €. **420.000,00** è stato finanziato con il contributo del Cosvig sul fondo Geotermico;

- *Che* con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. **137** del **29/10/2014** è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto intervento per un importo dei lavori di €. **349.189,95** (diconsi trecentoquarantanovemilacentottantanove/95) comprensivo del costo del personale e oneri di Sicurezza;

- *Che* con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. **37** del **11/03/2015** sono stati affidati i lavori in questione alla ditta "**Ricci S.r.l.**" a seguito del ribasso del **25,00%** sul prezzo a base dei lavori comprensivo del costo del personale stabilito in €. **332.925,95** oltre agli oneri di sicurezza di € **16.264,00** non soggetti a ribasso e pertanto per il corrispettivo finale stabilito in nette € **265.958,46** + **IVA** (**euro duecentosessantacinquemilanovecentocinquantotto/46**);

- *Che* la sopra costituita Impresa ha provveduto, in esecuzione dell'art. 113, del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. ed integraz., alla costituzione della cauzione definitiva, prestata con garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo ministeriale di cui all'Art. 127, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010, pari al

35,842% dell'importo dei lavori, a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, che cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mediante polizza n° **00A0500961 del 25/03/2015** rilasciata dalla Compagnia **Groupama Assicurazioni Spa** per la garanzia di **€ 39.893,77** (diconsi diecimilanovecentoquarantotto/50) secondo le modalità operative, procedure e contenuti di cui all'art. 113, comma 1 e 2 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010;

- **Che** la sopra costituita Impresa ha provveduto, in esecuzione dell'art. 129, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n° **1/39115/88/102313911 del 25/03/2015** per una somma assicurata di **€ 561.916,93** dalla Compagnia di assicurazione **"UnipolSai Assicurazioni Spa"** a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza assicura la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale minimo di **500.000,00 Euro**, la cui copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La polizza sarà regolata secondo le modalità operative, procedure e contenuti di cui

all'art. 126, del D.P.R. n. 207/2010;

- Che il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno dato atto in data **16/04/2015** giusto verbale sottoscritto da entrambe le parti ai sensi dell'art. 106, 3° comma, del D.P.R. n. 207/2010, che permangono le condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori;

Tutto cio' premesso Stipulano

1) di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa. A mente dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati ma che firmati, ad eccezione del Capitolato Generale, dai componenti e da me ufficiale rogante, restano depositati presso l'Ufficio Tecnico i seguenti elaborati sotto elencati che le parti mi dichiarano di conoscere e mi dispensano dal darne lettura:

- a) il capitolato generale di appalto;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali approvati con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. **137** del **29/10/2014**;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza di cui all'Art. 131 del D. Lgs. n° 163/06 e succ. mod ed integrazioni;
- f) il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) di cui all'Art. 131, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006;
- g) il Cronoprogramma dei lavori;

2) Il Comune di San Casciano dei Bagni, rappresentato dal responsabile del servizio tecnico, concede in appalto alla società "**Ricci S.r.l.**" con sede legale

in *Castiglione del Lago (PG)*, in Via Pineta n. **54** Cap 06060 come sopra rappresentata che accetta, i lavori di *"Ristrutturazione ad uso multifunzionale della ex scuola di Celle sul Rigo - 1° Stralcio"*, secondo le prescrizioni tecniche di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. **136** del **29/10/2014**, che firmato dalle parti si conserva agli atti del Comune.

3)- Il prezzo netto del contratto è stabilito in complessive **€ 265.958,46 + IVA (euro duecentosessantacinquemilanovecentocinquantotto/46)** pari all'importo risultante dal ribasso offerto sulla base di gara, degli oneri di sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso.

4)- Ai sensi dell'art. 133, 2° comma del D. Lgs. 163/2006, non è ammessa la revisione dei prezzi, e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Si applica invece il "prezzo chiuso", consistente nel prezzo netto dei lavori, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale è fissata con Decreto Ministero LL.PP. entro il 30 giugno di ogni anno nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

5)-I pagamenti verranno effettuati presso la tesoreria del Comune di San Casciano dei Bagni in conformità all'art. **27** del Capitolato Speciale d'Appalto, contabilizzati ai sensi dell'art 26 dello stesso Capitolato, mediante acconti in corso d'opera ogni qualvolta viene raggiunto un importo di lavori eseguiti pari almeno a €. 100.000,00 al netto del ribasso offerto e delle ritenute di legge . Il termine di pagamento degli acconti del corrispettivo, non può superare i 45

giorni; quello del saldo e di svincolo della polizza fideiussoria, non può superare i 90 giorni, art. 29 del D.M. n. 145/2000. I termini restano sospesi in attesa della verifica prevista dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza 18/01/2008 n. 40 e in attesa del DURC (comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori) nonché copia dei versamenti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, che l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori devono trasmettere alla Stazione Appaltante ai sensi dell'Art. 118 comma 6 e 6-bis del D.Lgs. 163/2006. In caso di ritardato pagamento per colpa del Comune appaltante, sarà applicato l'art. 142 del citato D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi del D.M. 03/04/2013 n. 55 e dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66, la Ditta appaltatrice è obbligata, con decorrenza 31/03/2015, all'utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici con questa Pubblica Amministrazione, ricordando che il suo mancato utilizzo o nel caso che la stessa fatturazione elettronica non contenga i Codici CIG e CUP, non sarà possibile procedere ad alcun tipo di pagamento.

Ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di stabilità per l'anno 2015) l'imposta sul valore aggiunto è versata dagli Enti Pubblici Territoriali secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (in G.U. n. 27 del 03/02/2015) e quindi alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 01/01/2015. La Stazione Appaltante pagherà quindi alla ditta appaltatrice solo l'importo imponibile di ciascuna fattura e provvederà ad accantonare l'importo

relativo all'IVA per il successivo versamento allo Stato, ai sensi l'art. 9 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015;

6) Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e nell'art 3 del D.M. Lavori Pubblici 19/04/2000n. 145 l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e di utilizzare a tal fine uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale che deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice univo di progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG) relativi all'investimento pubblico. Con riferimento a tali disposizioni la Stazione Appaltante dichiara che per il presente contratto di appalto è stato assegnato il seguente CUP **E11B14000460005** e il seguente CIG **5987670D95**

L'appaltatore assume l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 03/08/2007 n. 123 nonché dell'Art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e dell'Art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136, il personale dell'Impresa appaltatrice e subappaltatrice deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Per le Imprese

con meno di dieci dipendenti si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'Art. 6 della legge 123/2007. La violazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 della L. 123/2007 e dell'Art. 6 della legge 136/2010.

Ai sensi dell'Art. 4 della legge 13/08/2010 n. 136 la bolla di consegna del materiale utilizzato per l'attività del cantiere deve indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali.

L'inadempienza agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 costituisce causa di risoluzione del contratto. Tali obblighi, a pena di nullità assoluta, devono essere inseriti anche nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori, servizi e forniture pubbliche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Siena, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

7) Il termine per portare a compimento i lavori è stabilito in giorni **180 (centoottanta)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. La penale per ogni giorno di ritardo, non giustificato dall'amministrazione appaltante, oltre il termine finale predetto, è fissata nel **1 (uno) per mille** dell'importo contrattuale. Potranno tuttavia essere disposte dal Responsabile del Procedimento, su proposta del

Direttore dei Lavori, le sospensioni totali o parziali dei lavori ritenute opportune, nei casi e con le modalità previste dall'art. 24 del D.M. n. 145/2000; nelle ipotesi di sospensioni illegittime il danno subito dall'appaltatore sarà quantificato secondo i criteri indicati dall'art. 25 del citato D.M. n. 145/2000. Potranno infine anche essere concesse, su richiesta dell'appaltatore e per cause a lui non imputabili, proroghe sul termine dei lavori, ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145/2000 e Art. 138, 2° comma, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010) previa determinazione del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.;

8)- L'eventuale risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore (es: penali maturate superiori all'importo massimo; reati accertati; grave inadempimento; grave irregolarità o grave ritardo) , viene valutata dal Responsabile del Procedimento, secondo le indicazioni previste dall'Art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006. Resta inoltre fermo il diritto del Comune di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché del decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il pagamento complessivo resta determinato secondo le modalità previste dall'art. 134 del citato D. Lgs. n. 163/2006.

9)- Il Sig. **Ricci Fausto** in qualità di **legale Rappresentante** dell'Impresa che rappresenta, dichiara di accettare la commissione dell'appalto stesso, il quale viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, modalità e prezzi, dedotti e risultanti, oltre che dalla lettera di invito a presentare l'offerta, anche dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli elaborati tecnici che si conservano agli

atti del Comune.

10)- Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000, n. 145, ed al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

11)- Il conferimento del presente appalto alla società "**Ricci S.r.l.**" è stato consentito dalla Legge n. 47/1994 e D.Lgs. 490/1994;

12)- Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. L'amministrazione appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della

richiesta del responsabile del procedimento.

13) Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti al progetto possono essere adottate dalla stazione appaltante soltanto in conformità alle previsioni normative di cui all'art. 132, 1° comma, del D. Lgs. n. 163/2006, e succ. modif. ed integr., nonché alle norme regolamentari di cui all'art. 10 del D.M. Lavori Pubblici, 19.4.2000, n. 145. Qualsiasi variazione dell'impiego dei materiali e di progetto, dovrà essere autorizzata dal Direttore dei Lavori in coerenza con quanto disciplinato dagli artt. 15, 16 e 17, del citato D.M. n. 145/2000.

14) I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

15) A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso le Sede Municipale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata o PEC. Qualsiasi comunicazione fatta al Capo Cantiere o all'incaricato dell'appaltatore dal Direttore dei Lavori, o dal Responsabile del Procedimento, si considera fatta personalmente al titolare dell'Impresa appaltatrice.

16) Nel caso di avvenuta autorizzazione al sub-appalto, o cottimo, o nolo a caldo, l'Impresa appaltatrice dovrà trasmettere alla stazione

appaltante e al Direttore dei Lavori, copia autentica del contratto concluso con l'impresa sub-cessionaria, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori di subappalto. Da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo del 20% dell'importo della categoria prevalente (art. 170 del D.P.R. n. 207/2010) oltre all'indicazione del prezzo unitario convenuto fra appaltatore e sub-cessionario, che non deve risultare inferiore all'80% dei prezzi unitari netti risultanti dall'aggiudicazione.

17) L'appaltatore si obbliga a demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Le modalità operative sono quelle disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.M. n. 145/2000. Qualora si verificano danni ai lavori, causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Le modalità di calcolo sono quelle previste dall'art. 20 del D.M. n. 145/2000.

18) Nell'esecuzione dei lavori, la Ditta appaltatrice si obbliga:

- a)- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- b)- a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori, inclusa la Cassa Edile ove prevista; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva, entro 10 giorni dall'ultimo fissato

dalle norme in vigore;

19) L'appaltatore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni di cui gli artt. 18 e 94 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 nonché ai requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei lavori e alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza, il tutto regolato dal suddetto D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

20) Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, l'Ente appaltante dà inoltre atto che è stato designato dal responsabile dei lavori, ai sensi dell'Art. 90 comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di cui al presente appalto, nella persona **dell'Arch. Prezzolini Simone** il quale dovrà provvedere all'adempimento degli obblighi ed all'assunzione delle responsabilità che le sono demandate dalle vigenti norme in materia di sicurezza dei cantieri.

21) Il piano di sicurezza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e dell'art. 131 comma 2 let. a) del D. Lgs. 163/2006, forma parte integrante del presente contratto d'appalto. Sulla consistenza e sull'osservanza dei medesimi vigilerà il coordinatore sopra individuato, per quanto di competenza, a mente dell'art. 151 del D.P.R. n. 207/2010; mentre il committente Comune sarà rappresentato dallo stipulante geom. Fè Riccardo quale responsabile dei lavori e responsabile del procedimento. Le violazioni del piano di sicurezza medesimo, per responsabilità dell'appaltatore, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.

22) Il responsabile dei lavori, ai sensi dell'Art. 99 del D.Lgs. 81/08, dovrà

provvedere alla trasmissione agli organi di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare concernente il piano di sicurezza, in quanto l'intervento è stato ritenuto assoggettato alla Direttiva Cantieri di cui al D.Lgs. 81/08.

23) I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e limiti, previsti e disciplinati dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006, e succ. modif. ed integr., e secondo le modalità enunciate all'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010;

24) Le parti concordano che qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera dovesse variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento seguirà i termini e le procedure, previste dall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, e succ. modif. ed integr.;

25) In caso di controversia, ove non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 240, del citato D. Lgs. 163/2006, e succ. modif. ed integr., e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione della controversia è demandata al Giudice Ordinario. Il foro competente è quello di Siena. Qualunque sia l'importo della controversia, il verbale di accordo bonario o quello attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, sono trasmessi all'Osservatorio a cura del responsabile del Procedimento.

26) L'ente appaltante si riserva la facoltà di poter procedere alla presa in consegna anticipata, prima che sia intervenuto il collaudo provvisorio, per occupare o utilizzare l'opera, qualora ne ricorrano le necessità e le condizioni previste e dettagliate dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

27) Ai sensi dell'art. 22, 2° comma, del D.L. 152/1991, convertito nella

Legge n. 203/1991, è assolutamente vietata la cessione del contratto d'appalto. Possono invece essere assentite le cessioni del credito e le procure ai sensi del comma 2/ter del medesimo articolo 22, previo accertamento antimafia, se dovuto, nei confronti del cessionario o procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore (art. 20, comma 4°, legge 203/1991). Sono consentite altresì le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, nonché il trasferimento e affitto di azienda con le modalità e nei limiti di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

28)- Ai sensi dell'art. 10, 1° comma del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr., il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo di cui al presente contratto d'appalto, è designato nella persona del Geom. Riccardo Fè - Responsabile del servizio Tecnico -, il quale dovrà provvedere, tra le altre incombenze, dettagliate agli artt. 10 del D. Lgs. 163/2006 e 10 del D.P.R. n. 207/2010, anche per la stretta osservanza dei seguenti obblighi:

a) - provvedere ogni anno, al rinnovo della certificazione antimafia, qualora dovuto, fino all'emanazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

b)- accertare che l'appaltatore provveda almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori dei relativi lavori, al deposito dell'eventuale contratto di sub- appalto, con verifica dei requisiti previsti dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

c) - comunicare alle Sezioni Regionali dell'Osservatorio dei LL.PP. i dati relativi all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9, del D. Lgs. 163/2006 per i lavori di importo superiore a 150.000 Euro, o nei termini

previsti dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per i lavori di importo inferiore a 150.000 Euro.

29)-Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

30)-Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, nonché quelle relative agli eventuali contributi per le Casse di Previdenza dei propri professionisti sono a carico dell'Impresa appaltatrice (art. 8 D.M. 19/04/2000, n. 145 e art. 139 del D.P.R. 207/2010).

Saranno invece a carico dell'Amministrazione appaltante tutte le spese necessarie per la pubblicità a mente dell'art. 80 del D. Lgs n° 163/2006.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A., a carico del Comune, nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta in misura fissa a mente del D.P.R. 26/04/1986, n.131, art. 40.

32)- Il presente contratto da registrarsi in caso d'uso è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Contratto o dalla sua esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Siena.

33)- Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) con le modifiche di cui all'art. 6 comma 3 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con

modificazioni in Legge 17/12/2012 n. 221, viene approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ed è impegnativo per il soggetto incaricato e per l'Amministrazione dopo la relativa sottoscrizione

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Tecnico _____

L'Appaltatore _____